

COMUNE DI BASIGLIO
UFFICIO PROTOCOLLO

15 APR. 2014

ARRIVO

Avv. Marco Luigi di Tolle
Via Cappuccio, 13 - 20123 MILANO
TEL. 02 76006503 - FAX 02 76009394
flavio.verri@studiomdtfm.it
P.IVA 05521440965

Avv. FLAVIO VERRI
Via Cappuccio, 13 - 20123 Milano
Tel. 02 76006503 - Fax 02 76009394
flavio.verri@studiomdtfm.it
P.IVA 05521440965

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA -

MILANO - SEZIONE II - RICORSO N. 741/2014

MOTIVI AGGIUNTI

nell'interesse della **GREEN OASIS S.r.l.** con sede in Milano, Piazza Castello n. 26 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 06994660964 - C.C.I.A.A REA MI-1928043) nella persona dell'amministratore unico ing. Fulvio Claudio Monteverdi nato a Milano il 21 luglio 1948 (codice fiscale: MNTFVC48L21F205E) rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Luigi di Tolle (codice fiscale DTL MCL 50D16 F205N - partita I.V.A. n. 03186930156) e Flavio Verri (codice fiscale VRR FLV 73E29 F205K - partita I.V.A. n. 05521440965) del Foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Cappuccio n. 13, come da delega a margine del presente atto, i quali ultimi dichiarano congiuntamente di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax +39 02 76009394 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: marco.ditolle@legalmail.it

- parte ricorrente -

contro

COMUNE di BASIGLIO della Provincia di Milano, nella persona del Sindaco pro tempore Eugenio Patrone, elettivamente domiciliato presso il difensore costituito avv. Mario Viviani in Milano Piazza San Babila n. 4/a, dandone ad esso notifica anche presso la sede comunale in Basiglio, Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 (CAP 20080)

e

FEDERICA DONATI, architetto, quale Responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio, elettivamente domiciliata presso il difensore costituito avv. Claudio Linzola in Milano, via Hoepli n. 3, dandone ad essa notifica anche presso la sede dell'Ente, in Basiglio, Piazza Leonardo Da Vinci n. 1 (CAP 20080)

- parte resistente -

per l'annullamento

della deliberazione di Consiglio Comunale di Basiglio n. 2 del 29 gennaio 2014 ad oggetto: "ESAME DELLA PROPOSTA DI ADOZIONE DEL PIANO ATTUATIVO

DELEGA: Io sottoscritto Ing. Fulvio Monteverdi nella mia qualità di legale rappresentante pro tempore della società Green Oasis s.r.l. delego a rappresentare e a difendere detta società nel presente giudizio in ogni suo grado e fase, con tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, transigere e quietanzare, chiamare in causa terzi, proporre motivi aggiunti, farsi sostituire da altro procuratore e nominare altri procuratori cui sono fin d'ora conferiti analoghi facoltà e poteri e di cui sin d'ora si dà per rato e valido l'operato, congiuntamente e disgiuntamente, gli Avv. Marco Luigi di Tolle e Flavio Verri del Foro di Milano, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso il loro studio in Milano, Via Cappuccio n. 13, Milano, 3/4/14

Green Oasis s.r.l.
Il Legale Rappresentante
Ing. Fulvio Monteverdi

E' autentica
Avv. Marco Luigi di Tolle

Avv. Flavio Verri

BASIGLIO



Prot. N. 0004885A 15/04/2014 11:57
Controp. Ufficio Lavori Pubblici Manutenzi
Class. 5 - 1 - 0 fasc. 2/2014 c_0699

ATo1 DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ GREEN OASIS SRL" (doc. 27), mai notificata ed affissa all'albo pretorio comunale dal 12 al 27 febbraio 2014, conosciuta il 13 marzo 2014 a seguito della sua produzione nel presente giudizio, e per quanto occorrer possa, della lettera/provvedimento 24 febbraio 2014 n. 2401 prot. (doc. 28), nonché di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale o connesso, con particolare riferimento all'atto di revoca e/o annullamento del 23 gennaio 2014 n. 979 prot. a firma del Responsabile Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio (cfr. doc. 1), pervenuto in pari data e recante l'istruttoria negativa sul piano attuativo ATo1 del PGT di Basiglio, già precedentemente assentito con atto 16 maggio 2013 n. 7089 prot. (cfr. doc. 2),

nonché per

la condanna di parte resistente all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio ex art. 34 c. 1, lettera c) del c.p.a., consistenti in una nuova deliberazione di Consiglio Comunale circa l'adozione del piano attuativo ATo1 che sia fondata sul provvedimento istruttorio tecnico ex art. 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 del 16 maggio 2013 n. 7089 prot. (cfr. doc. 2),

e per

la condanna di parte resistente alla determinazione e alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'articolo 21 quinquies, comma 1 e 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, da effettuarsi sulla base dei criteri ed entro il termine indicando in sentenza, ai sensi dell' articolo 34, comma 4 c.p.a. riservata al prosieguo ogni istanza di risarcimento dei danni.

FATTO

I In osservanza dell'art. 3, c. 2 c.p.a. si omette la ripetizione della narrativa in fatto del ricorso introduttivo (§ da I a IV), da aversi comunque per integralmente richiamata e trascritta. Al riguardo si ricorda tuttavia che la ricorrente ha impugnato l'atto di revoca e/o annullamento del 23 gennaio 2014 n. 979 prot. a firma del Responsabile Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio (cfr. doc. 1), ossia un provvedimento che, pur senza esplicitamente annullarlo o revocarlo, ha di fatto posto nel nulla il parere

tecnico favorevole n. 12 del 16 maggio 2013 n. 7089 prot., precedentemente reso sul piano attuativo AT01 proposto all'amministrazione comunale il 25 febbraio 2013 in atti prot. 3029. Detto piano prevedeva, come già esposto, lo sviluppo di un'edificazione residenziale sull'area ed i fabbricati di proprietà della ricorrente in Comune di Basiglio in conformità alle previsioni del PGT vigente.

E' in seguito accaduto che il Consiglio Comunale di Basiglio, con deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2014, ha fatto proprio il contenuto del provvedimento così impugnato (cfr. doc. 1), approvando un secondo dispositivo di rigetto *per i motivi tecnici esposti dal Responsabile del Settore Ambiente e Territorio di cui all'allegata Relazione Tecnica, i cui contenuti, come si è detto in premessa, sono stati comunicati al soggetto proponente con lettera del 23.01.2014 prot. gen. n. 979*. Pure tale deliberazione, peraltro mai notificata e conosciuta *aliunde*, è ora qui sottoposta a gravame, in quanto illegittima e gravemente lesiva, in via autonoma e per vizi derivati.

Allo stesso modo occorre impugnare la lettera/provvedimento del 24 febbraio 2014 n. 2401 prot. che, riscontrando la comunicazione 10 febbraio 2014 della ricorrente recante l'interruzione delle trattative con l'amministrazione comunale: [1] ha negato a posteriori ciò che invece risultava già documentalmente provato in causa (cfr. doc. 21) ossia la intervenuta richiesta comunale di cessione dell'ambito AT01 all'unico altro operatore immobiliare di Basiglio; [2] ha esplicitamente negato qualsivoglia ristoro ex art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, con la motivazione che *non è dovuto alcun indennizzo in quanto si è trattato non di un provvedimento di revoca, bensì della motivata conclusione in senso negativo della fase di adozione di una proposta di piano attuativo, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 12/2005*.

II Ai fini della completezza della narrativa in fatto, giova aggiungere che la società ricorrente non ha prestato né presta acquiescenza al provvedimento impugnato dal ricorso introduttivo e alla sua reiterazione da parte del Consiglio Comunale. Tale precisazione s'impone, in quanto essa ha recentemente depositato all'amministrazione comunale una

seconda istanza di approvazione del piano attuativo rigettato (atti n. 3616 prot. del 21 marzo 2014 - doc. 29), ivi specificando di aver deciso di *rielaborare integralmente il piano attuativo del 25 febbraio 2013 prot. n. 3029 e di richiederne nuovamente l'approvazione al precipuo fine di evitare o, quanto meno, di ridurre gli ulteriori danni che la pregressa azione comunale illegittima le procura.*

L'istanza, corredata dai prescritti elaborati progettuali (doc. 30), e da ulteriori contestazioni puntuali e documentate di tutti i rilievi formulati in precedenza, è chiaramente prodotta *senza acquiescenza alcuna* ed è quindi preordinata ad escludere nella fattispecie gli effetti del concorso colposo del creditore di cui all'articolo 1227 cod. civ. Dunque essa non incide sul presente giudizio, anzi: il contenuto degli elaborati e dei documenti che l'accompagnano è assolutamente determinante a comprovare la fondatezza del ricorso introduttivo e dei presenti motivi aggiunti, come meglio emergerà nella successiva esposizione in diritto.

Tanto premesso in fatto (e rinnovata la riserva di ogni miglior tutela giudiziaria nelle più opportune sedi, anche in relazione alla distorsione della concorrenza illustrata in ricorso), i motivi aggiunti restano affidati ai seguenti mezzi in

DIRITTO

-I-

(Domanda di annullamento ex articolo 29 c.p.a.)

1. - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Incompetenza. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità, sviamento, sproporzione, irragionevolezza ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 ed 8 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

(1)

La deliberazione consiliare n. 2/2014 non reca nessuna motivazione autonoma in ordine al rifiuto di adozione del piano attuativo. Essa solo enuncia che, *vista la lettera prot. gen. n. 979 del 23.01.2014 a firma del*

Responsabile Settore Ambiente e Territorio, inoltrata in pari data con PEC, con la quale si decretava la conclusione in senso negativo, dalla fase istruttoria sulla proposta di piano attuativo denominato "AT01" presentato dalla società Green Oasis srl, l'organo deliberativo comunale ritiene di poter condividere e far proprie, le considerazioni espresse [...] poste alla base della conclusione negativa del procedimento di cui trattasi. Coerentemente a ciò, il dispositivo dell'atto stabilisce di rigettare il piano AT01 per i motivi tecnici esposti nella suddetta relazione.

Se ne può desumere che la deliberazione impugnata non ha fatto proprie le valutazioni di merito della lettera del Responsabile Settore Ambiente e Territorio 23.01.2014 n. 979 prot. (cfr. penultima pagina, dalle parole "In conclusione" alla parola "collettivo"), mediante le quali era stata messa in dubbio la coerenza del piano attuativo rispetto all'interesse pubblico generale. Di fatto, il suo tenore letterale ammette implicitamente che il piano attuativo è perfettamente compatibile con le esigenze collettive sottese e ne denuncia la carenza unicamente per le ragioni dettagliate ai punti da 1 a 29 del provvedimento impugnato col ricorso introduttivo

La ricorrente, pur prendendo atto con soddisfazione della parziale smentita dell'operato del funzionario da parte del Consiglio Comunale, rileva tuttavia che, a mente dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, l'organo consiliare del comune è sprovvisto di competenza a decidere il rigetto dei piani attuativi per motivi tecnici e progettuali, tale compito spettando esclusivamente agli uffici comunali incaricati dell'istruttoria. L'ultimo periodo del menzionato articolo di legge conferma esplicitamente l'assunto, laddove afferma che la *conclusione in senso negativo della fase istruttoria pone termine al procedimento di adozione dei piani attuativi e loro varianti*, con ciò escludendo qualsiasi successiva deliberazione del Consiglio Comunale che, visibilmente, sarebbe inutiliter data in ordine ad un procedimento amministrativo già esaurito per legge.

Secondo la giurisprudenza di questo stesso Collegio già citata nel ricorso introduttivo, l'articolo 14 della legge regionale lombarda di governo del territorio *circoscrive il potere del responsabile del procedimento di*

*concludere il procedimento all'ipotesi in cui la fase istruttoria abbia un esito negativo poiché l'istante non ha prodotto la documentazione richiesta ovvero "le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti" (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 1 marzo 2012 n. 674). Specularmente si può quindi affermare che il Consiglio Comunale è titolato ad intervenire in punto d'approvazione dei piani attuativi solo al di fuori dell'ambito riservato al responsabile del procedimento, ossia quando sovengano valutazioni amministrative o tecnico-discrezionali eccedenti rispetto alle *integrazioni documentali* e alle *modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti*.*

Ma, palesemente, dette condizioni non ricorrono nella fattispecie in esame, in cui il Consiglio Comunale ha unicamente invaso le competenze funzionali, appropriandosene senza aggiungere nessun giudizio autonomo. Infatti la deliberazione impugnata si limita ad assumere tal quali i rilievi della lettera n. 979 prot. del 23.01.2014 (peraltro ad essa allegata) e questi, a loro volta, sono ascrivibili all'ambito dell'autotutela, che è strutturalmente estraneo a qualsivoglia giudizio discrezionale sull'assetto del territorio. Inoltre la delibera, facendo propria la relazione tecnica del funzionario e astenendosi dall'addizione di ulteriori motivazioni, concreta inequivocabilmente l'esercizio del potere ex art. 14 della legge regionale n. 12/2005 collegato ad asserite carenze documentali e progettuali. Infine, la circostanza che il Consiglio Comunale abbia abbandonato le poche considerazioni dell'atto 23.01.2014 n. 979 prot. che erano in qualche misura ascrivibili all'esercizio del potere di valutazione amministrativa discrezionale, porta ad escludere recisamente che l'atto consiliare abbia ecceduto rispetto alla mera condivisione dei rilievi dal n. 1 al n. 29 del provvedimento originariamente impugnato.

(2)

Peraltro il riconoscimento d'una competenza del Consiglio Comunale ad operare la reiterazione del rigetto non inciderebbe positivamente sull'illegittimità dell'atto deliberativo qui gravato.

Infatti detta competenza può ravvisarsi solo postulando (erroneamente) che il rinvio della delibera ai *motivi tecnici esposti nella suddetta relazione* abbia coinvolto anche le considerazioni contenute nella penultima pagina dell'atto 23.01.2014 n. 979 prot. (dalle parole "*In conclusione*" alla parola "*collettivo*"). Sottolineata ancora la perplessità e l'ambiguità di tali considerazioni, la ricorrente eccepisce allora che esse sono visibilmente contraddittorie rispetto all'assetto del territorio definito dal vigente PGT e assolutamente generiche, perché prive di ogni indicazione specifica degli ostacoli d'interesse pubblico all'estrinsecazione dello *ius aedificandi* in conformità a detto strumento. Non è quindi legittimo il rigetto su di esse fondato.

Infatti l'approvazione di un piano attuativo, sebbene non concreti un atto dovuto, avendo tuttavia *la funzione di strumento particolareggiato ed attuativo delle prescrizioni del piano regolatore assolta dal piano di lottizzazione implica la necessità che il provvedimento negativo sia congruamente istruito e motivato mediante una valutazione comparata degli interessi pubblici coinvolti, e ciò in modo da consentire al richiedente di essere puntualmente edotto degli ostacoli che si frappongono all'estrinsecazione del suo ius aedificandi* (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 29 maggio 2013 n. 1563, che richiama Consiglio di Stato., sez. IV, 19 settembre 2012 n. 4977).

Per altro verso, è un dato giurisprudenziale acquisito che, in sede di valutazione di un piano attuativo, *la giunta ed il consiglio comunale non possono effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore. Infatti, se un'area è stata da questo destinata all'edificazione, nel corso del procedimento di approvazione del piano attuativo non è giuridicamente possibile che la medesima area non vada considerata in concreto edificabile "per ragioni ambientali e paesaggistiche", e cioè sulla base di valutazioni diametralmente opposte a quelle già poste a base dello strumento primario che ha previsto l'edificabilità sul piano urbanistico. Ove emergano le relative ragioni, può essere attivato il procedimento per la modifica del piano regolatore, ma - sul piano urbanistico*

- non può essere respinto il progetto di lottizzazione conforme allo strumento primario (Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2011 n. 5485, che richiama la precedente della stessa sezione n. 4368 del 16 settembre 2008).

Ne consegue che la deliberazione impugnata, ove pur anche fosse interpretabile come espressione di una nuova valutazione amministrativa discrezionale del Consiglio Comunale sull'assetto territoriale di PGT relativo all'ambito AT01, sarebbe pur sempre illegittima.

(3)

La deliberazione consiliare qui impugnata soffre infine d'illegittimità derivata da quella del provvedimento 23.01.2014, prot. n. 979, il quale non è stato preceduto da preavviso di rigetto in violazione dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Come già esposto nel ricorso introduttivo, quell'atto non è riconducibile alla *attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione* (articolo 13 della legge n. 241/1990), rispetto alla quale è esclusa l'applicazione del Capo III della legge stessa. Esso si colloca piuttosto in una fase istruttoria del tutto antecedente, nella quale non si tratta di adottare o approvare un atto di pianificazione bensì di verificarne la configurazione formale onde altri organi (nella specie, il consiglio comunale) provvedano poi alla ridetta *emanazione*, ed è connotato da un'autonoma capacità lesiva. Infatti, se assunto in senso negativo, arresta il procedimento ed impedisce del tutto che la fase deliberativa di emanazione dell'atto di pianificazione abbia inizio.

Conseguentemente, il diniego 23.01.2014, prot. n. 979 non si sottraeva certo all'obbligo generale sancito nell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990 (in tal senso: T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sezione I, 23 novembre 2010 n. 814, che considera il carattere recessivo del preavviso di rigetto non estendibile *alle eventuali determinazioni preliminari, relative alla ricevibilità della proposta sia sotto l'aspetto della completezza della documentazione che al giudizio di convenienza dell'operazione, rispetto alle quali la normativa sopra richiamata non assicura alcun meccanismo di partecipazione alternativo a*

quello di carattere generale, elemento -quest'ultimo - in cui risiede la ragione dell'esclusione a tali procedimenti del sistema generale di garanzie di cui al capo I della l. 241/1990. Ipotetici atti conclusivi del procedimento fin da tale fase preliminare debbono, perciò, essere necessariamente preceduti dal preavviso di cui all'art. 10 bis. Nello stesso senso: Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2011, n. 5516, T.A.R. Toscana, Firenze, sez. I, 03 marzo 2009, n. 383).

Ancora a titolo d'illegittimità derivata, la deliberazione impugnata sconta la violazione degli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ed i profili d'eccesso di potere indicati nel secondo motivo del ricorso introduttivo, da aversi qui per integralmente richiamato e trascritto. Ivi è stato evidenziato che non c'è stata esatta corrispondenza tra i rilievi elencati ed illustrati nel provvedimento 12 agosto 2013 prot. n. 12182 (cfr. doc. 15) e quelli posti a motivazione del diniego finale del 23 gennaio 2014 prot. n. 979 (cfr. doc. 1), nel senso che quest'ultimo eccede il contenuto del primo, in quanto: [1] aggiunge dei nuovi rilievi a carico del piano attuativo; [2] e riconfigura in modo difforme alcuni rilievi della comunicazione del 12 agosto 2013, enunciando nuove (pretese) carenze istruttorie.

A tutto concedere alla comunicazione 12 agosto 2013 prot. n. 12182 (cfr. doc. 15), riconoscendone quindi un effetto di avviso d'avvio del procedimento in realtà insussistente, è intuitivo che quell'effetto non può essersi esteso *ratione temporis* ai nuovi e riconfigurati rilievi contenuti nel successivo atto 23 gennaio 2014 prot. n. 979 (cfr. doc. 1). Rispetto a questi ultimi, pertanto, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo sancito dalla legge a favore della ricorrente è stato clamorosamente violato. E ciò si riflette ineluttabilmente a titolo di vizio della deliberazione consiliare ora impugnata (in tal senso: T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 4 aprile 2014 n. 1944).

2. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 21 octies e nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere colposo o doloso per arbitrio assoluto, perplessità, sviamento, sproporzione, irragionevolezza ed illogicità manifesta. Difetto di motivazione,

specie in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico.

(1)

Essendosi appropriata del contenuto del provvedimento funzionale 23 gennaio 2014 prot. n. 979, anche la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2014 diviene atto terminale di un procedimento amministrativo di secondo grado, asseritamente diretto ad elidere le irregolarità o illegittimità dell'istruttoria tecnica positiva di cui al precedente provvedimento 16 maggio 2013 prot. 7089. Pertanto essa pare doversi ascrivere al potere di autotutela.

Come tale, l'atto avrebbe dovuto essere puntualmente ed autonomamente motivato in ordine ad un interesse pubblico all'annullamento che fosse di natura concreta, attuale e diverso dall'esigenza di mero ripristino della legalità asseritamente violata, nonché corredato dalla comparazione con l'affidamento del privato nella posizione precedentemente consolidatasi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 febbraio 2013, n. 1123). Invece è agevole riscontrare che nulla è stato esplicitato a tale riguardo ma, soprattutto, che si è tralasciato di considerare che la legittimità e la completezza del primo giudizio di valutazione tecnica positivo (consacrato nella comunicazione 16 maggio 2013 degli uffici comunali) risultavano già stata confermate e reciprocamente riconosciute nell'accordo ex articolo 11 della legge n. 241/1990 stipulato tra la ricorrente e il Comune in data 23 maggio 2013 (cfr. doc. 11).

Inoltre, sempre a titolo d'illegittimità derivata, si richiama quanto ulteriormente dedotto al quarto motivo del ricorso introduttivo, da aversi qui per integralmente riportato. Resta così conclusivamente comprovata l'assenza d'una autonoma motivazione da parte della delibera in ordine all'interesse pubblico a sostegno dell'autotutela, che non ha trovato supplenza alcuna neppure nel rinvio ad atti ad essa precedenti e presupposti.

(2)

Il quarto motivo del ricorso introduttivo ha censurato l'esercizio dell'autotutela per violazione degli articoli 21 octies e 21 nonies della legge 7

agosto 1990 n. 241, evidenziando che il carattere meramente formale e procedimentale delle pretese irregolarità del piano attuativo vincolava l'amministrazione a confermare il provvedimento istruttorio favorevole del 16 maggio 2013. Tale censura è qui espressamente richiamata a titolo d'illegittimità derivata.

A suo completamento, è ora emerso che il provvedimento 23 gennaio 2014 n. 979 prot. e, quindi, pure la delibera consiliare ora impugnata, si sono fondati (almeno parzialmente ma in modo assolutamente determinante) su delle irregolarità inventate di sana pianta, della cui assoluta insussistenza l'amministrazione comunale non poteva non essere a conoscenza e che, comunque, era conoscibile con una diligenza assai inferiore a quella media.

La società ricorrente ha potuto accertarsene in occasione della predisposizione del nuovo piano attuativo (atti n. 3616 prot. del 21 marzo 2014 - doc. 29), corredato da un'apposita "Relazione Giuridica" (doc. 31) di cui riassumono brevemente i due passi più significativi, comprovanti inequivocabilmente e *per tabulas*:

(a) che l'amministrazione comunale ha rigettato il piano attuativo allegando la mancanza della preventiva autorizzazione provinciale all'innesto della nuova viabilità interquartiere di piano attuativo con la S.P. n. 122. Ma la Provincia di Milano, interessata della questione a cura della ricorrente, con lettera del 14 marzo 2014 n. prot. 40229/21/02/2014 (doc. 32) ha opposto e chiarito che non si tratta di innesto su strada provinciale, bensì su un tratto viabilistico di proprietà del Comune di Rozzano e gestito in consorzio proprio dal Comune di Basiglio. Si deve perciò assumere che quest'ultimo o non conosca neppure la reale consistenza della rete viaria che gestisce ed abbia ommesso ogni istruttoria al riguardo ovvero, pur essendone a conoscenza, abbia deciso di utilizzare un dato tecnico inesatto (non vogliamo qui usare il vocabolo *falso*), al solo scopo di frapporre un ingiusto ed illegittimo ostacolo all'approvazione del piano attuativo;

(b) che l'amministrazione comunale ha ulteriormente rigettato il piano attuativo allegando l'assenza di un diritto di accesso del fondo della ricorrente sulla viabilità pubblica. Ma l'area destinata al passaggio e al

parcheggio antistante l'ingresso agli immobili dell'ambito AT01 è sicuramente di uso pubblico, in quanto da sempre è stata utilizzata come accesso al preesistente impianto sportivo. Inoltre il diritto di passaggio è sancito proprio dal rogito della scrivente prodotto insieme al progetto all'amministrazione comunale, dove si legge: ...l'accesso al complesso immobiliare compravenduto si ha della Via Salvo d'Acquisto attraverso breve diramazione che grava sul mappale n. 11 del foglio 2. La diramazione per il transito pedonale e carraio, con tutte le tubazioni interrato, è gravata da servitù perpetua a favore della proprietà qui compravenduta... (cfr. pagina 2, da rigo 15 dell'atto notarile allegato al doc. 4).

Anche qui, delle due l'una: o l'amministrazione comunale ha provveduto al rigetto senza neppure esaminare la documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo del piano attuativo, ovvero ha scientemente deciso di mistificarne le risultanze, strumentalmente ad una sua arbitraria volontà di respingerne immotivatamente le istanze.

3. - Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 6 comma 1 lettera c), 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza e sviamento. Eccesso di potere per inattendibilità intrinseca delle valutazioni tecniche e travisamento dei fatti. Omessa istruttoria.

Il quinto motivo del ricorso introduttivo è qui integralmente riproposto anche nei confronti della deliberazione consiliare n. 2/2014 a titolo autonomo e derivato e s'intende per riportato e trascritto. Sinteticamente, esso deduce il vizio di eccesso di potere e violazione di legge della valutazione tecnica discrezionale operata dal Comune di Basiglio per non aver debitamente istruito il progetto di piano attuativo negli aspetti che coinvolgevano la competenza di enti diversi dall'amministrazione comunale. Si tratta in sostanza del motivo di rigetto sub n. 5, correlato alle funzioni del Consorzio Olona, di quelli sub n. 6 - 7 - 20 e 23, che coinvolgono l'ATO e le società pubbliche CAP e Amiacque e di quelli sub n. 11 - 12 - 16 - 18 e 20, dove si deducono adempimenti di competenza della Provincia di Milano.

Posto che la questione è pacificamente sindacabile nel giudizio amministrativo sotto i profili della macroscopica illogicità ed assoluta irragionevolezza (da ultimo: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781 e T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2680), si eccepisce che il Comune di Basiglio non poteva limitarsi (come in realtà ha fatto) a imporre al privato di ottenere specifiche certificazioni, verifiche ufficiali ed autorizzazioni, considerando l'assenza delle stesse come un vizio del progetto. Ai sensi degli articoli 1, 6 comma 1 lettera c), 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 avrebbe invece dovuto condurre un'istruttoria autonoma e indire, se necessaria, apposita conferenza dei servizi decisoria, onde non aggravare inutilmente il procedimento incorrendo nella violazione della regola per cui *l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza*.

Giova aggiungere che, sempre in esito all'attività di ripredisposizione del piano attuativo sfociata nel rinnovato progetto del marzo 2014, la società ricorrente è in grado di documentare come gli enti competenti ai cui l'amministrazione ha omesso di rivolgersi non abbiano poi avuto difficoltà alcuna a rilasciare in senso positivo quei pareri e consensi la cui mancanza era stata strumentalmente eccepita dal Comune di Basiglio (cfr. doc. 32, 33, 34).

4. - Violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 18 marzo 2010 n. 59 e della Direttiva UE n. 2006/123. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza e sviamento. Eccesso di potere per inattendibilità intrinseca delle valutazioni tecniche e travisamento dei fatti. Omessa istruttoria.

Le premesse della deliberazione impugnata richiamano integralmente i verbali anche degli incontri 18.9.2013, 30.09.2013, 08.10.2013, 13.11.2013 tra i rappresentanti della società proponente, il sindaco e l'assessore competente per materia (cfr. doc. da 18 a 21 compreso). Come illustrato nel ricorso introduttivo, risulta *per tabulas* che gli argomenti trattati in tal sede sono di duplice natura: per un verso la Green Oasis s.r.l. ha tentato di concordare,

almeno in via di massima e preliminarmente, un possibile nuovo assetto urbanistico alternativo della sua proprietà (caratterizzato peraltro da minor peso insediativo) e, per l'altro, ha dovuto piegarsi ad un'impropria richiesta degli amministratori, cioè quella di trattare la cessione del suo compendio immobiliare, previa diminuzione del suo sviluppo edificatorio, all'unico altro proprietario di terreni passibili di trasformazione edilizia esistente in Comune di Basiglio. Ciò è incontestabile, stante il tenore del verbale relativo all'ultima riunione del 18 novembre 2013 (cfr. doc. 21), dove la cosiddetta "soluzione 3" è descritta come segue: *unico interlocutore per l'esecuzione del PGT attuale, come richiesto dal Comune. In questa ipotesi Green Oasis procederebbe a vendere a Immobiliare Leonardo l'area ATo1. [...]. La volumetria totale dell'unico interlocutore sarà poi ridistribuita sul territorio in base ad una revisione del Documento di Piano.* Che si tratti poi di una vera e propria imposizione comunale, lo si desume facilmente dal raffronto col verbale di riunione del 18 settembre 2013, dove si legge l'affermazione del Sindaco che segue: *l'Amministrazione ha di fronte un PGT che vede due distinti attori proponenti di piani attuativi, la cui omogeneità architettonica e paesistica comporta una sovrapposizione nella scelta di alcune risoluzioni strategiche più compatibili con un solo interlocutore* (cfr. doc. 18). Si deve dunque considerare assodato ed incontestabile che il rigetto del piano attuativo censurato in giudizio trova il suo fondamento anche nel mancato perfezionamento della cessione immobiliare voluta dal Comune.

La lettera/provvedimento prot. n. 2401 del 24 febbraio 2014 (doc. 28) oggi impugnata, nega invece la circostanza. Essa, infatti, contiene la seguente affermazione: *Il Comune si è limitato ad esprimere una preferenza verso la terza soluzione che era quella di un unico operatore che consentisse di attribuire all'intero sviluppo edilizio residenziale previsto dal PGT un carattere di maggiore omogeneità e di uniformità oltretché di minore impatto. Il nome dell'Immobiliare Leonardo, come acquirente, è stato prospettato da Voi ed il Comune non ha assolutamente espresso alcuna propensione verso tale soggetto con il quale Voi soli avete deciso di trattare.* Ma l'apparente

contrasto tra le risultanze dei due verbali di seduta (cfr. doc. 18 e 21) e la lettera/provvedimento ora impugnata (doc. 28) si risolve facilmente considerando che il PGT di Basiglio istituisce due soli ambiti di trasformazione, il primo dei quali appartiene alla società ricorrente mentre il secondo fa capo alla società Immobiliare Leonardo S.r.l., riconducibile alla famiglia Berlusconi. Quindi la negazione di un'opposta volontà all'epoca concordemente verbalizzata (cfr. doc. 19), diviene inconferente e, anzi, è una conferma della stretta correlazione imposta dal Comune tra cessione dell'ambito AT01 ed approvazione del piano attuativo. Infatti quanto scritto nella comunicazione comunale del 24 febbraio 2014 ha il chiaro sapore di una *excusatio non petita* a posteriori, dettata solo dal timore delle conseguenze: spieghi ora l'amministrazione comunale come sarebbe possibile realizzare il requisito di un *unico operatore* se la Green Oasis S.r.l. cedesse il proprio immobile a chiunque altro se non alla Immobiliare Leonardo S.r.l., la quale è proprietaria dell'unico altro ambito di trasformazione di PGT.

Ciò premesso, è certo che la legittimità del descritto operato è delibabile in sede giudiziaria, sia che sia estrinsecata in provvedimenti che in meri comportamenti amministrativi (art. 7, c. 1 c.p.a.), e il parametro legale di riferimento è sicuramente costituito dalla Direttiva UE 12/12/2006 n. 123, recepita nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. In particolare, l'articolo 1 c. 1 del menzionato decreto legislativo dispone infatti che *...le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale...*

Il successivo articolo 10, c. 1 del decreto legislativo in esame stabilisce poi che *...nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie...*

Al riguardo è subito da precisare che la nozione di *servizi* è fissata dall'articolo 4, c. 1 n. 1) della Direttiva UE 2006/123 attraverso il rinvio all'articolo 50 (ora articolo 57) del Trattato sull'Unione Europea, e comprende dunque le *attività di carattere industriale*, fra le quali

sicuramente è annoverabile quella svolta dalla ricorrente, che consiste nella costruzione e commercializzazione di alloggi.

Ancora: l'articolo 15 del decreto legislativo n. 59/2010 vieta di subordinare il rilascio di una autorizzazione (è tale è quella c.d. di lottizzazione, notoriamente equivalente al piano attuativo - cfr. art. 28 della legge n. 1150/1942) a condizioni *discriminatorie e non oggettive* (lettere a) ed e) del comma 1). Più in generale, il decreto legislativo in esame tutela poi la libertà di accesso alle attività economiche vietando di richiedere all'interessato dei *requisiti discriminatori*, intendendosi a tal fine *qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi* (cfr. lettera g) dell'articolo 8, c. 1, e lettera e) dell'articolo 11 c. 1).

Orbene, è del tutto intuitivo che la richiesta di cessione del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente a terzi, posta a titolo di condizione pregiudiziale, o anche solo preferenziale, rispetto all'iter d'approvazione del piano attuativo confligge clamorosamente con le richiamate disposizioni di legge, anche ove essa risultasse poi formulata non tanto per avvantaggiare ingiustamente detti terzi, ma in una mera logica di scelta amministrativa discrezionale.

Il T.A.R. Lombardia, nella recentissima decisione della sezione I n. 326 del 29 gennaio 2014, ha già avuto motivo d'osservare che la disciplina urbanistica *non può esser piegata a finalità di controllo autoritativo delle dinamiche fra la domanda e l'offerta di servizi d'intermediazione commerciale* osservando esattamente che pure gli atti di programmazione territoriale *non vanno esenti dalle verifiche prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell'ambiente urbano o, comunque, riconducibili all'obiettivo di dare ordine e razionalità all'assetto del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell'offerta sul mercato dei servizi.*

Se il principio così enunciato è valido quando le previsioni dell'atto di pianificazione producono restrizioni territoriali alla libertà d'insediamento delle imprese, a maggior ragione sarà lo stesso nel caso in cui l'amministrazione pubblica frapponga degli ostacoli di natura discriminatoria e sproporzionata rispetto alla formazione dell'atto di pianificazione in questione, in tal modo penalizzando ingiustamente in termini ancor più diretti e pregnanti l'attività imprenditoriale di un soggetto rispetto a quella di un altro in un determinato ambito territoriale ed incidendo così in modo improprio sul libero mercato. Né può obiettarsi che, quanto alla fattispecie in esame, la prevista cessione immobiliare è stata voluta funzionalmente al perseguimento d'un miglior assetto territoriale. Infatti la sede propria per un siffatto intervento sarebbe, con ogni evidenza, quella dell'eventuale revisione del PGT e non certo quella attuativa delle vigenti previsioni riguardanti gli ambiti AT01 e AT02.

Tanto premesso e a fini di miglior tutela la società ricorrente provvede separatamente ad attivare in argomento i poteri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n. 240, integrata dall'articolo 35 c. 1 del d.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

-II-

(Domanda di condanna ex articoli 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 34, comma 4 c.p.a.)

Sebbene la lettera/provvedimento del 24 febbraio 2014 (doc. 28) opti espressamente per una qualificazione di autotutela dei provvedimenti impugnati, è pacifico che ciò non vincola il Collegio, il quale rimane libero di qualificare sia il provvedimento funzionale del 23 gennaio 2014 n. 979 che la deliberazione consiliare 29 gennaio 2014 n. 2 come atti di revoca. Si conferma pertanto la richiesta formulata nel ricorso introduttivo di riconoscimento dell'indennizzo ex articoli 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 34, comma 4 c.p.a.

Ricorrono infatti nella fattispecie i requisiti onde l'amministrazione comunale debba riconoscere e pagare alla ricorrente un indennizzo

pecuniario, da determinarsi in ragione dell'operata revoca del provvedimento favorevole del 16 maggio 2013 e/o dell'incidenza di tale revoca sul rapporto negoziale costituito dall'accordo ex articolo 11 della legge n. 241/1990 stipulato il 27 maggio 2013. Tale riconoscimento economico prescinde dalle questioni di legittimità sollevate nella prima parte del presente ricorso, in quanto la legge ne stabilisce la debenza indipendentemente dalla legittimità dell'atto e a mero titolo di corrispettivo per l'esercizio dello *ius poenitendi* della pubblica amministrazione.

Richiamate pertanto tutte le precedenti argomentazioni a sostegno di detta domanda, da aversi qui per riportate e trascritte, si chiede dunque che il Collegio, ai sensi dell'articolo 34, comma 4 c.p.a. condanni l'amministrazione comunale alla corresponsione della dovuta indennità, stabilendo i criteri in base ai quali il debitore dovrà proporre il pagamento di una somma a tal titolo, entro un congruo termine. Ai fini di detti criteri la società ricorrente si riserva di fornire i necessari elementi di supporto, ma già sin d'ora esprime il proprio convincimento che la liquidazione equitativa dell'indennizzo proposta da ricorso introduttivo, tenuto conto anche del valore dell'area, stimato dal Comune di Basiglio ai fini tributari IMU-ICI (circa € 30.000.000,00 - cfr. doc. 26) si debba confermare in € 1.000.000,00, salvo risultanze istruttorie e/o miglior determinazione equitativa del Collegio.

-III-

(Domanda di condanna ex art. 34 c. 1, lettera c) del c.p.a)

Nella presente fattispecie è evidente, l'ineludibile necessità di assicurare piena effettività all'accoglimento dei gravami, affinché le future determinazioni comunali da emanarsi a titolo di esecuzione ed in esito al presente giudizio non si rivelino altrettanto illegittime ed arbitrarie come quelle sin qui impugnate. Parimenti è evidente che una pronuncia unicamente demolitoria dei provvedimenti gravati sarebbe sicuramente insufficiente ad assicurare la compiuta tutela degli interessi della ricorrente così gravemente lesi.

Ciò premesso, si ribadisce la richiesta di un sindacato tecnico in sede giudiziaria, che non si limiti agli aspetti estrinseci del procedimento e del provvedimento, ma specifichi che l'auspicato annullamento dei provvedimenti impugnati comporta la reviviscenza del provvedimento istruttorio tecnico positivo ex art. 14 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 del 16 maggio 2013 n. 7089 prot. (cfr. doc. 2). Quale consequenziale misura idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva lesa in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 34 c. 1, lettera c) del c.p.a. si chiede la condanna del Comune di Basiglio a reiterare le proprie determinazioni sul piano attuativo AT01 mediante una nuova deliberazione di Consiglio Comunale fondata sul predetto parere tecnico positivo.

-- o - o -- o -- o --

Sulle sovraespresse premesse l'odierna ricorrente, ut supra rappresentata e difesa

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, disattesa ogni contraria domanda e istanza, voglia così giudicare:

- nel merito: annullare i provvedimenti impugnati, come indicati in epigrafe, con espressa riserva di azione per il conseguente risarcimento del danno. Condannare il Comune di Basiglio a sottoporre il punto relativo all'adozione ed approvazione del piano attuativo prot. n. 3029 del 25 febbraio 2013 prot. ad un nuovo esame e alla deliberazione decisoria del Consiglio Comunale sulla base del parere tecnico positivo 16 maggio 2013 n. 7089 prot.;
- inoltre, nel merito, quanto all'indennizzo: stabilire i criteri in base ai quali la parte resistente dovrà proporre il pagamento alla ricorrente dell'indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, fissando al riguardo un congruo termine; ovvero indicare equitativamente nell'importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00) la misura dell'indennizzo;
- comunque: condannare l'amministrazione resistente alla integrale rifusione delle spese di difesa, nella misura determinanda dal Collegio;
- in via istruttoria: all'occorrenza disporre verificazioni o consulenze

tecniche d'ufficio ex art. 63, c. 4 e 65 c. 2 c.p.a., rispettivamente dirette [1] alla individuazione degli errori tecnici a carico dei provvedimenti impugnati e delle necessarie correzioni; [2] alla determinazione del valore economico del pregiudizio subito dalla ricorrente oggetto d'indennizzo, qui propositivamente indicato in € 1.000.000,00 (un milione/00).


Ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.i., si dichiara che il valore della causa è indeterminato e che il contributo unificato versato è di euro 650,00.

Si producono in copia i seguenti documenti:


- 27) deliberazione di Consiglio Comunale di Basiglio n. 2 del 29 gennaio 2014;
- 28) lettera/provvedimento 24 febbraio 2014 n. 2401 prot.;
- 29) seconda istanza di approvazione del piano attuativo rigettato atti n. 3616 prot. del 21 marzo 2014;
- 30) elaborati progettuali allegati alla seconda istanza di approvazione del piano attuativo rigettato atti n. 3616 prot. del 21 marzo 2014;
- 31) relazione giuridica;
- 32) lettera Provincia di Milano del 14/3/14 prot. 40229/21/02/2014;
- 33) parere preventivo per lo scarico acque meteoriche in Roggia Speziana prot. n. 25 del 14/3/14 del Consorzio Naviglio-Olona di Riordino delle Utenze Irrigue;
- 34) parere preventivo per la realizzazione di un ponte carraio su Roggia Speziana prot. n. 26 del 14/3/14 del Consorzio Naviglio-Olona di Riordino delle Utenze Irrigue.

Milano, 9 aprile 2014

(Avv. Flavio Verri)



(avv. Marco Diligenti Tolle)




RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Marco Luigi di Tolle, in base alla Legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Milano in data 5 luglio 2004, rilasciata il 7 luglio 2004, previa iscrizione al n. 83 del mio registro cronologico, ho notificato per conto della società Green Oasis s.r.l., il su esteso ricorso per motivi aggiunti a:

COMUNE di BASIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica legalmente domiciliato presso la Casa Comunale in Basiglio, Piazza Leonardo da Vinci n. 1, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529590125-3 spedita dall'Ufficio Postale di Milano - Cordusio in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Luigi di Tolle



COMUNE di BASIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, per la carica legalmente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mario Viviani in Milano, Piazza San Babila n. 4/A, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529590124-2 spedita dall'Ufficio Postale di Milano - Cordusio in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Luigi di Tolle

ARCH. FEDERICA DONATI, quale Responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio, per la carica legalmente domiciliata presso la Casa Comunale in Basiglio, Piazza Leonardo da Vinci n. 1, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529590123-9 spedita dall'Ufficio Postale di Milano - Cordusio in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Luigi di Tolle



ARCH. FEDERICA DONATI, quale Responsabile del Settore Ambiente e Territorio del Comune di Basiglio, per la carica legalmente domiciliata presso l'avv. Claudio Linzola in Milano, Via Hoepli n. 3, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76529590122-8 spedita dall'Ufficio Postale di Milano - Cordusio in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Marco Luigi di Tolle

**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano

del 27/7/04

Avv. Marco Luigi di Telle
Via Cappuccio, 13 - 20123 MILANO
Tel. 02.76066503 ra. - Fax 02.76069394

N. 83 del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve inviarsi mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



Racc. N. ...

AG

Spet.le 20e/17a

Comune di Basiglio

Piazza Leonardo da Vinci 1

(20080) Basiglio

**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Milano

del 17/04

Avv. Marco Luigi di Tolle
Via Cavour, 13 - 20121 MILANO
TEL. 02/4603693 fax - 02/4603701

N. 83 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debbesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.



AG

Racc. N.

Giuseppe Archi

FEDERICA DONATI

RESPONSABILE SEGRETERIA AMBIENTE
TERRITORIO COMUNE BASiglio

PIAZZA LEONARDO DA VINCI 1

20080

BASiglio